



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



DOSSIER

*L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario
(DDL "CALDEROLI")*

Documento n. 2 - 2023

XVIII Legislatura

Febbraio 2023

INDICE

1. L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario	3
2. I contenuti del DDL c.d. Calderoli di attuazione dell'autonomia differenziata	4
3. L'iter di approvazione delle intese	11
4. Gli accordi preliminari delle tre Regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto	14
Disegno di legge "Calderoli"	16
Ordine del giorno ARS n. 102, seduta del 20 febbraio 2019.....	38

1. L'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di autonomia di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma).

La suddetta disposizione costituzionale offre alle Regioni di diritto comune che lo richiedano di arricchire il loro quadro di competenze legislative e amministrative sulla base di un principio diverso rispetto a quello dell'uniformità (previsto sino ad ora), ossia quello della differenziazione. Si tratta di una facoltà da esercitarsi secondo un modello procedimentale appena accennato dalla previsione costituzionale e che viene integrato dal DDL c.d. Calderoli che verrà esaminato nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione infatti:

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119”.

Le materie su cui sono attivabili le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sono:

a) le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:

- organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
- norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

b) tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ossia:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusioni della istruzione e della formazione professionale;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;

- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

2. I contenuti del DDL c.d. Calderoli di attuazione dell'autonomia differenziata

Allo scopo di dare attuazione al regionalismo differenziato previsto dalla Carta costituzionale, il 2 febbraio u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante “*Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”.

Il Governo nazionale ha scelto di presentare un DDL generale di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., benché la disposizione costituzionale in parola non lo preveda espressamente. Il predetto disegno di legge, proprio perché di carattere generale, individua i principi in base ai quali attribuire nuove forme di autonomia alle Regioni ordinarie, regola la procedura di approvazione delle singole intese con le Regioni richiedenti nuove e più ampie forme di autonomia, si occupa della determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione del regionalismo differenziato, stabilisce le modalità di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni richiedenti l’intesa, nonché i principi in base ai quali procedere all’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali correlate alle funzioni oggetto di trasferimento dallo Stato alle predette Regioni.

Da ultimo, il DDL prevede, altresì, una serie di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale anche con riferimento alle Regioni non richiedenti l’intesa.

In particolare, il testo approvato dal Governo consta di dieci articoli.

L’art. 1 dopo, aver definito i principi entro la cui cornice deve essere attuato il regionalismo differenziato (unità giuridica ed economica, indivisibilità, autonomia, decentramento amministrativo, semplificazione amministrativa e sburocratizzazione), subordina l’attuazione dell’art. 116, terzo comma Cost., alla preventiva determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la cui individuazione rientra, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. *m*), nella competenza esclusiva dello Stato.

L’art. 2 individua un complesso *iter* procedimentale ai fini dell’approvazione delle intese volte a riconoscere l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni richiedenti che verrà esaminato più dettagliatamente, unitamente all’art. 10, nel successivo paragrafo tre.

L’art. 3 disciplina l’approvazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali e i relativi costi e fabbisogni *standard* prevedendo che questi siano determinati da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rinviando alla procedura prevista dall’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 791 dell'art. 1 della predetta legge n. 197/2022 chiarisce che i LEP rappresentano la **“soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza [...]il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni”**.

La predetta disciplina legislativa, cui il DDL in parola rinvia ai fini delle modalità di definizione dei LEP, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia di cui fanno parte i ministri competenti per materia, unitamente al presidente della conferenza delle Regioni e delle province autonome, al presidente dell'Unione delle Province Italiane (UPI) e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) (comma 792, art. 1, legge n. 197/2022).

La Cabina di regia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 197/2022:

a) effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) effettua **una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio;**

c) **individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP**, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base delle “ipotesi tecniche” formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* già prevista all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (comma 793, lett. c), art.1, della legge n. 197/2022);

d) **provvede a determinare i LEP** sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente (comma 793, lett. d), art.1, legge 197/2022).

Modalità di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*

La Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* provvede a determinare i costi e i fabbisogni *standard* secondo il procedimento e le metodologie già previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del D.lgs. n. 216/2010

La predetta disposizione stabilisce che “la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, utilizzando i **dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio [...]** alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti”.

Le metodologie così predisposte, assieme alle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* sono poi sottoposte, anche separatamente per l'approvazione, alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*; **in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.**

Entro sei mesi dalla conclusione delle citate attività, **la Cabina di regia predispone uno o più decreti** del Presidente del Consiglio dei Ministri **con cui vengono determinati, anche distintamente, i LEP ed i correlati costi e fabbisogni *standard*** nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 795 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022).

Sullo schema di decreto è acquisita **l'intesa della Conferenza unificata** (comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022).

Il comma 2 prevede che dopo l'acquisizione dell'intesa della predetta Conferenza, ed in ogni caso decorso il termine di trenta giorni, **lo schema di DPCM è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere che viene reso entro 45 giorni**. All'esito di tale *iter*, il Presidente del Consiglio, adotta il decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Si osserva che la determinazione dei LEP è rimessa per intero ad uno o più atti di natura non legislativa del Governo, pur a fronte della previsione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che attribuisce la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni alla competenza legislativa dello Stato. Di contro, il coinvolgimento del Parlamento è previsto attraverso la mera espressione di un parere, non vincolante, sullo schema del DPCM da rendere entro 45 giorni decorsi i quali il Governo procede ugualmente all'adozione del predetto decreto.

Il comma 3 chiarisce che qualora successivamente all'entrata in vigore della legge che approva l'intesa, vengano modificati i LEP o ne vengano determinati ulteriori, la Regione è tenuta ad osservare tali nuovi livelli essenziali delle prestazioni a condizione che venga disposta una conseguente revisione delle risorse riferite ai suddetti LEP.

Si riportano, nel box seguente, i commi da 791 a 796 dell'art. 1 della l. 197/2022.

L. 29-12-2022 n. 197, art. 1 commi da 791 a 796

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Art. 1 - Comma 791.

791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Art. 1 - Comma 792.

792. Ai fini di cui al comma 791 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione delle province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

Art. 1 - Comma 793.

793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

b) **effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio**, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

d) **determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,** ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni.

Art. 1 - Comma 794.

794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.

Art. 1 - Comma 795.

795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, la Cabina di regia predispose uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, **i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

Art. 1 - Comma 796.

796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 4, al comma 1 stabilisce i principi per il trasferimento alle Regioni delle funzioni (e delle relative risorse) concernenti materie riferibili ai LEP. **Tale trasferimento può avvenire solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, secondo le modalità e i tempi previsti dalle singole intese.** Qualora la determinazione dei LEP comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si potrà procedere al predetto trasferimento di funzioni solo a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che provvedano a stanziare le risorse necessarie.

Il comma 2 si occupa, invece, del trasferimento alle Regioni delle **funzioni non riferibili ai LEP**, stabilendo che questo può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, secondo modalità, procedure e tempi indicati dalle singole intese stipulate con le Regioni richiedenti le maggiori forme di autonomia.

L'art. 5, al comma 1 disciplina i **principi relativi all'attribuzione di risorse finanziarie, umane e strumentali** concernenti le funzioni oggetto di conferimento alle Regioni richiedenti più ampie forme di autonomia. L'attribuzione delle predette risorse è **determinata da una Commissione paritetica Stato-Regioni**, regolamentata dall'intesa, composta dai rappresentanti dei Ministeri, delle altre amministrazioni competenti e delle Regioni.

Il comma 2 prevede il finanziamento delle funzioni attribuite **attraverso il riconoscimento della compartecipazione della Regione al gettito di uno o più tributi erariali maturato entro il territorio regionale**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 196/2009 in ordine alle modalità di copertura finanziaria delle leggi e nel

rispetto del quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Secondo quest'ultimo le funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali sono **finanziate integralmente** attraverso: tributi ed entrate proprie, compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili territorio regionale (comma secondo) e risorse del fondo perequativo destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante (comma terzo).

Si rammenta come il processo di attuazione dell'art. 119 Cost. cui lo Stato ha adempiuto per il tramite della legge delega n. 42 del 2009 sul c.d. *federalismo fiscale* sia tutt'ora in itinere essendo ad oggi numerosi i provvedimenti attuativi non ancora adottati o non ancora pienamente in vigore.

Si rammenta, inoltre, che la Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni ordinarie, ha più volte chiarito che senza i necessari strumenti attuativi l'art. 119 Cost. può esplicare solo limitatamente la propria portata innovativa (*ex multis* sent. n. 37 del 2004) e ciò vale anche per il comma secondo dell'art. 119 che è assoggettato al “duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, **almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento**” (*ex multis* sentt. nn. 188 del 2018; 123 del 2010; 30 del 2014).

L'art. 6, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, stabilisce che le funzioni amministrative trasferite alle Regioni in attuazione dell'intesa possano essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane della medesima Regione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'art. 7 rinvia **alle singole intese la competenza a stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a dieci anni**. Si prevede, inoltre, che le predette intese possano essere modificate con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento. Si demanda a ciascuna intesa la possibilità di prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia che viene deliberata, al pari dell'approvazione delle stesse, con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

Si stabilisce, inoltre, che **allo scadere del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo di tempo, salvo che lo Stato o la Regione manifestino una diversa volontà almeno dodici mesi prima della scadenza**, con un meccanismo di tipo privatistico la cui trasposizione sul piano pubblicistico genera perplessità, soprattutto sotto il profilo del rispetto delle attribuzioni del Parlamento.

Il comma 3 demanda alle intese di individuare i casi in cui le disposizioni statali vigenti che disciplinano materie oggetto di intesa con la Regione continuano ad applicarsi entro il territorio regionale fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Regione, disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa. Anche tale previsione desta qualche perplessità poiché potrebbe essere foriera di vuoti o incertezze normative.

Il comma 4 prevede che la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) o la Regione possano disporre, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riguardo alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché il monitoraggio sull'attuazione delle stesse intese.

Il comma 5 attribuisce alla Commissione paritetica Stato-Regione la valutazione annuale degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi relativi alle ulteriori forme di autonomia sancite dall'intesa **in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio**.

Il comma 6 prevede, come clausola di salvaguardia delle ulteriori e nuove forme di autonomia riconosciute alla Regione richiedente, che le disposizioni statali successive all'entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese, siano tenute ad osservare le competenze legislative, il riparto di funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese stesse, **che assumono quindi la natura di fonti interposte, la cui violazione da parte dello Stato rischia di determinare una indiretta lesione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.**

L'art. 8 al comma 1 contiene le clausole finanziarie. In particolare, stabilisce che dall'applicazione della legge oggetto di commento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che il finanziamento dei LEP, sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard*, avvenga **nel rispetto** dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo alle modalità di copertura finanziaria delle leggi e del principio costituzionale **dell'equilibrio di bilancio.**

Si osserva come vengano trasferite, a bilancio invariato, alle Regioni richiedenti le intese nuove funzioni afferenti ai LEP e, quindi, concernenti l'erogazione delle prestazioni sociali di natura fondamentale.

Il comma 3 garantisce **l'invarianza finanziaria per le singole Regioni che non sono parte dell'intesa;** prevede, inoltre il finanziamento delle iniziative volte ad attuare il terzo e il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Si tratta, rispettivamente, **del finanziamento di iniziative tese all'attuazione del fondo perequativo ordinario** (comma terzo) e della previsione delle **risorse aggiuntive e degli interventi speciali da parte dello Stato** in favore di singoli e determinati enti territoriali al fine di promuoverne lo sviluppo economico (comma quinto).

La norma specifica, in ultimo, che **in ogni caso le intese non possono pregiudicare le entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni non richiedenti le maggiori forme di autonomia.**

L'art. 9 Consiste in una norma di carattere promozionale in tema di misure di perequazione e di solidarietà sociale collegate all'attuazione dell'autonomia differenziata.

In particolare la disposizione, attraverso il richiamo dei predetti commi terzo e quinto dell'art. 119 Cost., **promuove anche nei confronti delle Regioni che non richiedono l'intesa, la garanzia dell'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali** che devono essere assicurati dallo Stato e dalle altre amministrazioni territoriali nell'ambito dell'esercizio delle funzioni **riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali** di cui, rispettivamente, all'art. 117, comma 2, lett *m*) e *p*) Cost.

Lo Stato si impegna al raggiungimento delle predette finalità **attraverso una serie di interventi quali:**

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale in conto capitale destinate alla rimozione degli squilibri economici e sociali, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Vengono fatti salvi gli specifici vincoli di destinazione già esistenti e la programmazione in corso alla data di entrata in vigore della legge che si commenta. Rimane ferma anche la disciplina del fondo perequativo di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88.

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la relativa semplificazione delle procedure amministrative

c) l'effettuazione di interventi speciali in conto capitale da individuare tramite gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla legislazione vigente (DEF, NADEF, legge di bilancio, legge di assestamento).

L'art. 10 al comma 1 disciplina alcune norme transitorie. In particolare, **fa salvi gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo e per i quali sia stato avviato il confronto** tra quest'ultimo e la Regione richiedente e il cui *iter* di esame prosegue secondo quanto previsto dal DDL in esame.

Il comma 2 prevede **per le Regioni speciali e le Province autonome l'applicazione della clausola di maggior favore** di cui all'art. 10 della legge cost. 3 del 2001 secondo modalità che verranno esaminate in modo dettagliato nel paragrafo successivo assieme all'art. 2.

Il comma 3 fa salva la possibilità per il Governo della Repubblica di ricorrere all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 Cost a tutela dell'unità giuridica ed economica e, in particolare, per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. L'iter di approvazione delle intese

3.1. I passaggi procedurali

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra lo Stato e la Regione (ordinaria) interessata.

L'iter procedimentale è alquanto complesso e caratterizzato da diversi passaggi, schematizzati di seguito:

- a) anzitutto, la Regione interessata dovrà deliberare l'atto di iniziativa, con il coinvolgimento degli enti locali, secondo modalità e forme stabilite nell'ambito del proprio statuto;
- b) una volta deliberato, la Regione trasmette l'atto di iniziativa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i quali – acquisita, entro i trenta giorni successivi – la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze – avviano il negoziato con la Regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa;
- c) lo schema di intesa preliminare, negoziato tra lo Stato e la Regione interessata, corredato da una relazione tecnica, viene approvato dal Consiglio dei ministri (alla presenza del Presidente della Giunta regionale interessata);
- d) immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, lo schema di intesa preliminare è trasmesso alla Conferenza unificata che, entro trenta giorni, esprime un parere (non vincolante);
- e) successivamente (decorsi trenta giorni per la Conferenza), lo schema di intesa è trasmesso alle **Camere**, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, **che si esprimono con atti di indirizzo, entro sessanta giorni;**

- f) valutato il parere della Conferenza e gli atti di indirizzo delle Camere, **il Presidente del Consiglio dei ministri** o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie – ove necessario, a seguito di un ulteriore negoziato – **predispone lo schema di intesa definitivo**;
- g) lo schema di intesa definitivo è **trasmesso alla Regione interessata che lo approva**, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria;
- h) entro trenta giorni dall’approvazione da parte della Regione, **lo schema di intesa definitivo, corredato da una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri** e poi sottoscritto da entrambe le istituzioni coinvolte;
- i) **a questo punto, il Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, alla Presenza del Presidente della Giunta regionale, **delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa (allega allo stesso), che viene trasmesso alle Camere** per la deliberazione, prevista ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione.

3.2 Il ruolo dei legislativi

Per quanto attiene al coinvolgimento delle Camere, dunque, **il disegno di legge prevede due momenti**. Un primo passaggio, sullo schema di intesa preliminare, durante il quale le Camere si potranno esprimere con atti di indirizzo. Un secondo – come del resto, già previsto in Costituzione – al termine del procedimento, quando le Camere potranno decidere se approvare o meno il disegno di legge, corredato dall’intesa, senza però incidere sui contenuti di quest’ultima.

Si osserva che il primo passaggio sembra, quindi, rappresentare l’unico vero momento di confronto in cui gli organi di Camera e Senato potranno – sebbene attraverso atti di indirizzo e, dunque, indirettamente – inserirsi sui contenuti dell’intesa.

Quanto al piano regionale, il disegno di legge richiama esclusivamente il ruolo degli esecutivi, lasciando poi alle Regioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, la scelta sulle modalità di deliberazione.

Anzitutto, vale la pena sottolineare che la regione interessata è l’unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato.

Per quanto attiene alle modalità di deliberazione, si rammenta che nelle Regioni che nella scorsa legislatura hanno avviato il procedimento di cui all’articolo 116 Cost. (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) la competenza a deliberare è in capo ai Consigli regionali.

Nel caso dell’Emilia Romagna, il Consiglio regionale ha adottato atti di indirizzo che hanno impegnato il Presidente della Regione ad avviare il negoziato con il Governo in determinati ambiti materiali.

Nel caso della Lombardia, la competenza a deliberare in merito all’iniziativa spetta al Consiglio regionale, ai sensi dell’art.14, comma 3, lett. g), dello Statuto.

Infine, nel caso del Veneto, una legge regionale (l.r. n.15 del 2014, art.2, comma 2) demanda l’attivazione dell’iniziativa all’approvazione da parte del Consiglio di un progetto di legge statale recante percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione

3.3. Gli spazi per le Regioni a statuto speciale

Un ultimo cenno, vale la pena dedicarlo agli spazi che il disegno di legge e, più in generale, il regionalismo differenziato riserva alle Regioni a statuto speciale.

Le Regioni a statuto speciale vantano già forme e condizioni particolari di autonomia rispetto al quadro delle competenze delineato dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'art.117).

Tant'è che la previsione di cui all'art. 116, terzo comma, è anzitutto rivolta alle Regioni ordinarie. La disposizione costituzionale fa infatti espresso riferimento all'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (...) ad altre Regioni" (altre rispetto a quelle menzionate ai commi precedenti, dell'articolo 116, ovvero alle Regioni a statuto speciale).

Va però rammentato che la **clausola, c.d. di maggior favore**, di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 **estende alle Regioni a statuto speciale** e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, **l'applicazione delle disposizioni della medesima legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite"**.

Clausola, quella appena richiamata, che viene ripresa dall'articolo 10 del disegno di legge e che **sembrerebbe idonea a consentire la possibilità che anche una regione a statuto speciale possa avvalersi dell'art.116, terzo comma, secondo quanto viene specificato nella relazione illustrativa al DDL in esame.**

In merito a siffatta possibilità, deve osservarsi come verrebbe a determinarsi per le Regioni speciali un doppio regime di autonomia, ossia quello discendente dalle previsioni degli Statuti speciali che, tra l'altro, attendono da tempo di essere revisionati e, almeno nel caso della Sicilia, non sono mai stati pienamente e compiutamente attuati e quello di cui alle intese relative alle materie di cui all'art. 116, comma terzo, Cost.

Con specifico riferimento alla Regione siciliana, si rammenta poi che nella scorsa legislatura l'Assemblea, **nella seduta del 20 febbraio 2019, ha approvato l'ordine del giorno 102, sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari**, che impegnava il Governo regionale a chiedere al Governo nazionale di subordinare l'attuazione dell'autonomia differenziata, tra l'altro, allo svolgimento di *"una ricognizione e un'analisi dell'esperienza dell'autonomia regionale siciliana per verificare in quali termini e in quali ambiti l'autonomia statutaria abbia raggiunto la piena attuazione degli obiettivi prefissati dallo Statuto speciale, al fine della piena applicazione dello Statuto medesimo, in particolare degli artt. 36, 37 e 38 ancora in gran parte privi di attuazione"*.

L'ordine del giorno impegnava inoltre il Governo della regione a chiedere al Governo nazionale di subordinare il processo di stipula delle intese con le tre Regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) non solo alla preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e alla previa adozione di tutte le misure di perequazione fiscale ed infrastrutturale previste dalla Costituzione, dallo Statuto speciale nonché dalla legge n. 42 del 2009 ma anche:

- a) all'adozione delle misure di compensazione connesse al riconoscimento della condizione di insularità, a garantire la piena coesione economica, sociale e territoriale;
- b) a chiedere al Governo nazionale che in ogni caso il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle Regioni fosse ancorato esclusivamente a obiettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza;
- c) a chiedere al Governo nazionale che in ogni caso una quota dei fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale, preventivamente determinata, fosse destinata agli investimenti e alla perequazione infrastrutturale nelle Regioni del Sud, al fine di colmare il *deficit* infrastrutturale e di sviluppo;
- d) a stabilire, nel negoziato allora in corso per l'emanazione delle nuove norme di attuazione in materia finanziaria, le condizioni e i termini per **garantire in misura**

predeterminata nei futuri dieci anni gli investimenti nell'Isola necessari a colmare il divario infrastrutturale e di sviluppo con le Regioni del Nord.

4. Gli accordi preliminari delle tre Regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Come accennato, l'art. 10 del DDL c.d. Calderoli **fa sostanzialmente salvi gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo nazionale il cui iter di esame proseguirà con le modalità previste dalla suddetta legge.**

Si rammenta che alla fine della XVII legislatura nazionale Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, queste ultime due Regioni dopo il positivo svolgimento di referendum regionali consultivi, hanno avviato un negoziato con il Governo a seguito del quale sono stati sottoscritti, il 28 febbraio 2018, tre distinti accordi "preliminari": essi dovevano essere poi seguiti dalle intese di cui all'articolo 116 della Costituzione.

Gli accordi preliminari, sottoscritti da un rappresentante del Governo e dal Presidente della Regione interessata, contengono una condivisione sui principi generali, la metodologia e un primo elenco di materie in vista della definizione dell'intesa per l'attribuzione di autonomia differenziata.

Le materie di prioritario interesse regionale oggetto del negoziato nella prima fase della trattativa erano le seguenti:

- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
- Tutela della salute Istruzione
- Tutela del lavoro
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Tutte e tre le Regioni si sono riservate la possibilità di estendere il negoziato in un momento successivo ad altre materie.

L'Accordo con la Lombardia, a differenza di quelli con l'Emilia-Romagna e con il Veneto, faceva espressa menzione - quale oggetto di un eventuale successivo accordo – delle seguenti materie:

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio.

Con l'inizio della scorsa legislatura, tutte e tre le Regioni con le quali sono state stipulate le c.d. pre-intese hanno manifestato al Governo l'intenzione di «ampliare il novero delle materie da trasferire» (Camera dei deputati, Interrogazione a risposta immediata n. 3-00065, 11 luglio 2018).

Nel frattempo, altre Regioni, pur non avendo firmato alcuna pre-intesa con il Governo, hanno espresso la volontà di intraprendere un percorso per l'ottenimento di ulteriori forme di autonomia (sono pervenute ufficialmente al Governo le richieste di Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania).

Disegno di legge “Calderoli”

Relazione illustrativa

In base all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ormai da oltre ventuno anni dalla riforma del 2001 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il tema dell'autonomia differenziata, o regionalismo asimmetrico, è per altro verso connesso sia agli aspetti del pluralismo istituzionale e territoriale italiano, sia al soddisfacimento e tutela dei diritti dei cittadini.

Sotto il primo profilo, costituisce fondamento l'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo, efficienza per l'utilizzo delle risorse, che costituisce, tra l'altro, un'esigenza posta dagli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dal secondo angolo visuale, l'autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali.

Tuttavia, l'attuazione del dettato costituzionale finora è rimasta sulla carta, in quanto il dibattito politico sul regionalismo differenziato che va avanti almeno da tre legislature – attraversate, rispettivamente, da crisi economico-finanziaria, pandemia e infine dalla crisi energetica causata dalla guerra – non è ancora giunto a conclusione.

Il presente disegno di legge è quindi volto a “*dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale*”, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento il 25 ottobre 2022.

In merito alla *coesione*, le unità politiche territoriali che compongono la Repubblica, sebbene molto diverse tra loro secondo la gran parte degli indicatori statistici rilevanti (lungo linee di frattura che non si esauriscono nella dicotomia Nord-Sud), sono e sempre più saranno fortemente interdipendenti. Perciò è frequente il rischio che il rallentamento di talune realtà colpisca anche quelle che potrebbero avere un ruolo di “*traino*”. Da questo punto di vista risulta un “*vulnus*” anche al principio di coesione.

Pertanto, con l'autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell'Italia. L'auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l'autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere. A tal fine, il fondo di perequazione previsto



dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dovrà essere utilizzato anche dalle Regioni che non fanno richiesta dell'autonomia differenziata. In questo modo cresce l'Italia.

In questa prospettiva, fin dagli inizi dell'attività dell'Esecutivo in carica, è stato avviato un proficuo confronto sia con le Regioni interessate che con la Conferenza delle Regioni.

E' maturata quindi la decisione di avviare il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione attraverso le due direttrici: a) del procedimento di determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; b) della presentazione di un disegno di legge alle Camere per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801) ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti. Questa dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. La ricognizione dovrà estendersi alla spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa. Successivamente saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui alla citata disposizione costituzionale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al termine di tale iter, entro un anno, la Cabina di regia predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Quanto al presente disegno di legge di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., è opportuno ricordare che il Parlamento, nelle risoluzioni approvate a conclusione dell'esame della NADEF per il triennio 2023-2025, ha impegnato il Governo a considerarlo come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Dal punto di vista metodologico, la strada del disegno di legge di attuazione è in linea con alcune scelte già operate in precedenza da altri Governi tra 2017 e 2019, con particolare riferimento ai Governi Gentiloni e Conte II.

La soluzione di una legge generale di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione, persegue più facilmente due obiettivi primari: un più ordinato e coordinato processo di attuazione; un più ampio coinvolgimento delle Camere.

Infatti, il presente disegno di legge, da un lato, individua i principi per l'attribuzione di funzioni alle Regioni che abbiano chiesto l'accesso a forme e condizioni particolari di autonomia per una o più materie richiamate dall'art 116, terzo comma, della Costituzione, e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie; dall'altro, definisce le modalità



procedurali di approvazione, modifica e cessazione di efficacia delle intese fra lo Stato e la singola Regione, assicurando il coinvolgimento del Parlamento su un tema così rilevante.

Il presente disegno di legge, all'esito di un lavoro istruttorio con il coinvolgimento preventivo della Conferenza delle Regioni, è assoggettabile al parere della Conferenza unificata e ha come filo conduttore l'esigenza di condividere con il Parlamento le decisioni più importanti per rendere effettivo il regionalismo asimmetrico. Tale esigenza si manifesta già nella stessa scelta di affidare a una legge ordinaria del Parlamento il compito di attuare in via generale le disposizioni costituzionali sull'autonomia differenziata. In tal modo, le iniziative che ciascuna Regione interessata vorrà di volta in volta sottoporre al Governo e al Parlamento saranno accompagnate dagli adempimenti che il legislatore avrà ritenuto necessari.

Sempre sul ruolo del Parlamento, a fronte del testo costituzionale che si limita a fare riferimento alla sola legge di approvazione di una intesa già conclusa, l'idea di fondo è quella di valorizzare il coinvolgimento delle Camere fin dalla fase preliminare degli schemi di intesa, i quali saranno esaminati da parte dei competenti organi parlamentari, che potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i regolamenti di ciascuna Camera.

Il sistema, perciò, è delineato in modo tale che, quando il testo del disegno di legge di approvazione dell'intesa arriverà alle Camere, queste avranno già avuto modo di operare un esame attento e adeguato, pronunciandosi sullo schema di intesa preliminare, consentendo al Governo e alle Regioni, che sottoscrivono l'intesa, di conoscere anticipatamente le indicazioni del Parlamento, di cui viene riconosciuto il ruolo sostanziale.

Il ruolo del Parlamento può avere conseguenze rilevanti anche per porre fine all'assetto attuale, talora problematico, delle funzioni amministrative.

Quanto al finanziamento dell'autonomia differenziata, si rinvia a una Commissione paritetica Stato-Regione il compito di individuare le risorse necessarie per l'autonomia differenziata. Nel progetto si è reso necessario adottare soluzioni (quale, ad esempio, la compartecipazione a tributi erariali) che siano commisurate alla maggiore spesa che le Regioni interessate dovranno sostenere.

Più in particolare, il disegno di legge consta di 10 articoli.

L'**articolo 1** indica le finalità della legge. Essa definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP.

L'**articolo 2** disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L'atto di iniziativa relativo all'autonomia differenziata per una o più materie o ambiti di materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione richiedente,



previo parere degli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. Quindi è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata che deve pronunciarsi entro trenta giorni; trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, i quali potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i rispettivi regolamenti. Il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi parlamentari o, comunque, decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo che è poi trasmesso alla Regione interessata per la relativa approvazione e, successivamente, deliberato dal Consiglio dei ministri; alla relativa seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale. Lo schema di intesa definitivo è corredato da una relazione tecnica. Dopo l'approvazione dell'intesa, sottoscritta sia dal Presidente del Consiglio dei ministri che dal Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Il predetto disegno di legge è subito trasmesso alle Camere per la deliberazione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'**articolo 3** contiene le disposizioni relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023).

La determinazione dei LEP è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.) che, alla fine del relativo *iter*, dovranno essere predisposti dalla Cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi di d.P.C.m. dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere – che dovrà essere reso entro quarantacinque giorni - prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla legge indicare le materie o gli ambiti di materie LEP.

È opportuno precisare che per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza – LEA, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Restano altresì ferme le procedure di aggiornamento dei LEA disciplinate dall'articolo 1, comma 554 e seguenti, della legge n. 208/2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento.

Per altro verso, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo



finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all'osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP.

L'**articolo 4**, con disposizioni naturalmente riferite all'intero territorio nazionale, al comma 1, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento di funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Il comma 2 prevede che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della legge in commento.

L'**articolo 5** reca disposizioni di principio sull'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tali risorse sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, dai corrispondenti rappresentanti regionali. Il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall'intesa, avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

L'**articolo 6** prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente.

L'**articolo 7** del disegno di legge, innanzitutto, riguarda la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque non superiore a dieci anni. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere, poi, i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.



Ciascuna intesa dovrà, poi, individuare i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa approvata, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa. L'individuazione espressa è diretta ad agevolare la conoscibilità delle disposizioni applicabili nella fase transitoria.

È poi rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero dell'economia e delle finanze o alla Regione la possibilità di disporre, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse. A tal fine ne concordano le modalità operative.

La Commissione paritetica Stato-Regione deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio.

Infine, in base al comma 6, le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'**articolo 8** contiene le clausole finanziarie. In particolare, stabilisce che dall'applicazione della legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

Per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, sono garantiti l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali.

Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

L'**articolo 9** prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

In particolare, stabilisce che, ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali



e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche mediante: a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e semplificazione delle relative procedure amministrative; c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, da individuare attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'**articolo 10** reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che prosegua il corso degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si ribadisce l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel senso che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Si prevede altresì una clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.



Relazione tecnico-finanziaria

(art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Provvedimento: Schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il disegno di legge consta di 10 articoli. Precisamente:

- l'**articolo 1** indica le finalità della legge, la quale definisce i principi per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione. L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP. Dall’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a maggior ragione in considerazione del suo contenuto di natura teleologica;
- l'**articolo 2** disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. Si tratta di una norma a carattere ordinamentale, dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'**articolo 3, commi 1 e 2**, contiene disposizioni di carattere ordinamentale relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, rinviando alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023), tra le quali in particolare quella di cui al comma 793, lettera d). Tale ultima disposizione dispone che la cabina di Regia determina gli eventuali LEP, relativi alle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

Il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone poi che, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP. Conseguentemente, il comma in esame chiarisce che a seguito dell’eventuale modifica o revisione dei LEP, l’effettivo rispetto degli stessi LEP è subordinato al preventivo finanziamento dei corrispondenti nuovi o maggiori oneri, anche con riferimento alle materie già oggetto di trasferimento nell’ambito delle intese fra Stato e Regioni. Pertanto, la verifica dell’impatto finanziario della



revisione in questione e la rispondenza al dettato dell'articolo 81 della Costituzione è rimessa ai provvedimenti con i quali sarà disposta la revisione stessa;

- l'**articolo 4**, comma 1, con disposizioni naturalmente riferite all'intero territorio nazionale, al comma 1 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Al riguardo, si rappresenta la neutralità dell'operazione in esame atteso che il trasferimento di risorse dovrà necessariamente tenere conto delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali all'atto di conferimento delle funzioni da trasferire dalle Amministrazioni centrali interessate per materia alle Regioni con le quali l'intesa è stata perfezionata. Al secondo periodo, il medesimo comma precisa comunque che, nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere all'adozione dei relativi DPCM di determinazione dei LEP e al conseguente trasferimento di funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Il comma 2 contiene una clausola di garanzia, disponendo che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della legge in commento e, quindi, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8;
- l'**articolo 5** reca disposizioni di principio. Il comma 1 riguarda l'attribuzione da parte di una Commissione paritetica delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2 si specifica che il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall'intesa, avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione; anche a tale comma non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- l'**articolo 6** prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ferme restando le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



- l'**articolo 7** reca disposizioni riguardanti la durata delle intese, nonché la fase di relativo monitoraggio. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'**articolo 8** contiene le clausole finanziarie, specificando al comma 1 che l'attuazione del disegno di legge proposto e di ciascuna intesa che dovesse essere approvata, con la relativa legge, in sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto potrà essere riscontrato nel procedimento di attuazione delle singole intese, trattandosi di una disposizione volta ad orientare le future attività negoziali nonché il futuro legislatore. In particolare, tale risultato discende dall'assenza di disposizioni di spesa, non occorrendo cioè verificare se queste ultime siano presenti, ma generino un saldo positivo o almeno non negativo grazie all'operare congiunto con contestuali disposizioni di risparmio. È astrattamente possibile, invece, che si generino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei relativi costi e fabbisogni standard. Premesso che si tratta di un processo che, per un verso, precede le singole iniziative di accesso ad assetti di autonomia differenziata e le trascende sul piano degli obiettivi, che sono più generali (con particolare riferimento al "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni" esplicitato dall'articolo 1, comma 2, dell'intervento normativo); e che, per altro verso, esso è toccato solo in misura molto limitata dal disegno di legge proposto, in quanto già quasi completamente disciplinato, sul piano procedimentale, dalle citate disposizioni della legge di bilancio per l'anno 2023, s'intendono pienamente applicabili all'esigenza di finanziamento di tali nuovi o maggiori oneri i meccanismi contemplati in via generale dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, dunque in piena conformità con le disposizioni costituzionali in materia di copertura finanziaria delle leggi di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio. Per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali. Si tratta di disposizione che non comporta di per sé alcuna previsione di risorse aggiuntive. La norma precisa, infine, che le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Anch'essa non è suscettibile di determinare oneri;
- l'**articolo 9** prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale di carattere programmatico, dalle quali non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'**articolo 10** reca, infine, le disposizioni transitorie e finali, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica del presente relazione è effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 196 del 2009, in materia di politica regionale.

10/0000 Regione Lombardia
 Direzione Regionale del Bilancio

Finanza e Bilancio

10/0000

10/0000

10/0000

10/0000

10/0000

10/0000



Schema
di
DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,



relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da



assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 o, comunque, una volta decorso il



termine di sessanta giorni, predisporre lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)



1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o ambiti di materie indicati con legge.

2. Dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere o, comunque, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)



1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un



rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 7



(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l'intesa può essere modificata. L'intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo



quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

Art. 9



(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;



b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.





Ordini del Giorno

DOCUMENTO N. 102 DEL 20.02.19

TITOLO

N. 102 - Iniziative urgenti sul regionalismo differenziato e la concessione di maggiori forme di autonomia avanzate dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

ITER ATTUALE

20 feb 2019 Concluso

21 feb 2019 Trasmissione Governo

ITER STORICO

20 feb 2019 Presentazione Seduta n. 100 AULA

20 feb 2019 Annuncio Aula Seduta n. 100 AULA

20 feb 2019 Approvato Seduta n. 100 AULA

XVII Legislatura ARS

ORDINE DEL GIORNO

**APPROVATO NELLA SEDUTA N. 100 DEL 20 FEBBRAIO 2019
(N. 102)**

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'articolo 116 comma 3 della Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001, prevede che le regioni a Statuto ordinario possano chiedere il riconoscimento di maggiori forme di autonomia in alcune, importanti, materie di potestà legislativa esclusiva statale, fra cui le norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) nonché in tutte le materie di potestà concorrente dello Stato;

alla fine della scorsa legislatura Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno avviato un negoziato con il Governo nazionale a seguito del quale sono stati sottoscritti, il 28 febbraio 2018, tre distinti accordi 'preliminari' per l'attribuzione della citata autonomia differenziata

al fine della stipula delle intese volte all'ottenimento di 'ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia' di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione; tali intese dovranno poi tradursi in una proposta legislativa approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti;

il Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2018 ha condiviso l'informativa svolta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in merito al percorso di attuazione dell'autonomia richiesta dalle tre regioni citate e ha delineato il percorso per il completamento dell'acquisizione delle intese citate, che ha previsto la conclusione della fase istruttoria entro il 15 gennaio 2019 e la definizione della proposta da sottoporre ai Presidenti delle Regioni interessate originariamente entro il 15 febbraio 2019, termine poi prorogato;

CONSIDERATO che:

la legge di approvazione delle intese non sarà più modificabile se non modificando prima le intese sottostanti, le quali, comunque, secondo quanto in esse stesse previsto avranno una durata iniziale di dieci anni;

l'esercizio delle nuove forme e condizioni particolari di autonomia non ha un impatto neutrale sulle risorse nazionali presupponendo l'attribuzione alle tre regioni delle relative risorse, e vista l'ampiezza dell'elenco di materie in cui le tre regioni hanno chiesto l'attribuzione dell'autonomia differenziata;

la legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, all'art. 14, prevede un quadro unitario e armonico di attuazione dell'autonomia differenziata, disponendo fra l'altro, che con la legge che adotta le intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provveda anche all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della medesima legge n. 42;

gli accordi preliminari stipulati prima della fine della XVII legislatura fanno riferimento anche all'articolo 119, quarto comma, ma non hanno fatto riferimento alcuno alla l. n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale, che stabilisce norme cogenti sul finanziamento dei fondi di perequazione territoriale e di garanzia integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prevedendo che i diritti siano garantiti su tutto il territorio nazionale previa determinazione di fabbisogni standard ed in regime di costi standard;

la citata legge sul federalismo fiscale non ha trovato ancora attuazione, poiché finora non sono stati stabiliti, dal Governo nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili da garantire in misura omogenea a tutti i cittadini italiani, ovunque residenti (LEP), operazione prioritaria rispetto a qualsiasi attribuzione e differenziazione delle autonomie regionali poiché senza la determinazione dei livelli essenziali da

garantire sul territorio nazionale qualsiasi attribuzione di risorse a regioni determinate potrebbe seriamente compromettere il mantenimento di tali livelli nelle altre;

RILEVATO che:

in tutti e tre gli accordi preliminari è stabilito che saranno assicurate le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia: a tal fine una Commissione paritetica Stato-regione provvederà a determinare le risorse da assegnare o trasferire alla regione, secondo i principi condivisi nelle intese; in una prima fase si prenderà a parametro la spesa storica sostenuta dallo Stato nella regione riferita alle funzioni trasferite o assegnate; tale criterio dovrà tuttavia essere oggetto di progressivo superamento (che dovrà essere completato entro il quinto anno) a beneficio dei fabbisogni standard, da definire entro un anno dall'approvazione dell'Intesa;

gli accordi prevedono che i fabbisogni standard saranno misurati non solo in relazione alla popolazione residente ma al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale;

essi assicurano inoltre una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, conferendo allo Stato e alla regione facoltà di determinare congiuntamente modalità per assegnare risorse, anche nella forma di crediti d'imposta, disponibili sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale del Paese;

CONSIDERATO inoltre che:

i principi sopra enunciati non garantiscono il rispetto di quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione, e dalla legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale: e infatti la parametrizzazione dei fabbisogni standard al gettito dei tributi maturati non appare congrua ma appare anzi divergente rispetto al criterio della garanzia dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni e dei diritti civili e sociali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

gli investimenti infrastrutturali garantiti nelle intese saranno a valere sui fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale del Paese e quindi incideranno sensibilmente sulla disponibilità dei fondi destinati allo sviluppo e al recupero del deficit infrastrutturale delle regioni del Sud;

l'ipotesi di trattenere il gettito fiscale generato sui territori va subordinata alla perequazione fiscale e tributaria per una ripartizione equa delle risorse tra le Regioni;

i c.d. Residui fiscali regionali e cioè la differenza fra tra prelievo fiscale e suo reimpiego nei territori, che si chiede di ridurre, altro non sono che l'avanzo primario regionalizzato che poco o nulla hanno a che fare con il territorio, essendo il risultato in regime di imposta progressivo del processo perequativo tra contribuenti ricchi e

poveri, residenti e non nello stesso territorio;

sulla questione la Corte costituzionale infatti ha precisato che 'fermo restando che l'assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest'ultimo sul territorio di provenienza non è principio espresso dalla disposizione costituzionale invocata, il criterio del residuo fiscale 'non è parametro normativo riconducibile all'art. 119 Cost.', bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli studiosi della finanza pubblica, di individuare l'ottimale ripartizione territoriale delle risorse ottenute attraverso l'imposizione fiscale' (Corte Cost. n. 69 del 2016). Da ciò il Giudice delle leggi ha fatto discendere che, avuto riguardo alla struttura dell'ordinamento, della riscossione delle entrate tributarie ed a quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli interventi dagli stessi realizzati sul territorio, 'risulta estremamente controversa la possibilità di elaborare criteri convenzionali per specificare su base territoriale la relazione quantitativa tra prelievo fiscale e suo reimpiego';

in presenza di meccanismi che aggravano il divario come la tendenziale paralisi delle misure perequazione infrastrutturale e fiscale, la fissazione della soglia di investimenti al Sud del 34% sul complesso di quelli approntati e che viene calcolata sulla mera percentuale della popolazione meridionale (l. n. 18/2017), a prescindere dall'esigenza di recuperare il divario (e quindi sostanzialmente cristallizzandolo) o vicende come il prelievo forzoso concentrato sulle sole province siciliane (277 mil. euro annui), che le sta conducendo al default con gravissimi effetti sui cittadini, svolgono una funzione di sostanziale destrutturazione della solidarietà nazionale;

la Svimez nel Rapporto 2018 ha evidenziato che nel contesto di un preoccupante ampliamento della forbice dei divari Nord-Sud si rileva 'il vero e proprio crollo degli investimenti pubblici': nella dinamica della spesa in conto capitale, il 2016 sembrava avere fatto toccare il punto più basso della serie storica per l'Italia e per il Mezzogiorno e, nonostante ciò, nel 2018 la spesa in conto capitale è declinata ancora. Si tratta del sostanziale dimezzamento dei livelli pre-crisi per l'intero Paese, 'ma per il Mezzogiorno, si tratta di più che un dimezzamento: se si considera un periodo più lungo, si passa da una quota di spesa in conto capitale nell'area che ancora nel 2002 valeva l'1,6% del PIL nazionale, a una spesa che vale appena lo 0,7%. Il modesto incremento del 2015 non ha interrotto un trend negativo che sembra inarrestabile'. Ma il dato più rilevante - precisa il rapporto SVIMEZ - 'è la spesa ordinaria in conto capitale che rappresenta un buco nero per lo sviluppo del Mezzogiorno, confermandosi su livelli del tutto insufficienti, sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli pre-crisi, e ben lontani da quei principi di 'riequilibrio territoriale' sanciti nel 2017 attraverso la previsione della c.d. 'clausola del 34%';

questo dimostra che il limite minimo del 34% garantito dalla legge n. 18/2017 è stato disatteso.

Si tratta di un obiettivo comunque significativo rispetto alle soglie conseguite in questi anni, che tuttavia, non determina in termini sufficienti i presupposti la perequazione infrastrutturale, ma tutela solo il diritto alla sopravvivenza del Sud; è necessario invece perseguire con forza, tramite la destinazione delle risorse necessarie, la realizzazione delle importanti infrastrutture nonché il perfezionamento dei collegamenti tra la Sicilia e il resto dell'Italia e dell'Europa, per una mobilità efficiente, sicura e al passo con i tempi;

la Relazione annuale del Sistema dei Conti pubblici Territoriali 2018, sul punto ha effettuato uno studio che evidenzia che per il Sud la quota di risorse ordinarie reali delle Amministrazioni Centrali è stata pari mediamente al 28,9%, con una riduzione a circa il 28,4% nell'ultimo triennio considerato, al di sotto della rispettiva quota di popolazione, pari mediamente al 34,4%. Al contrario, nel Centro-Nord la quota delle spese ordinarie risulta pari al 71,6%, quindi di 6 punti percentuali superiore alla popolazione dell'area, che nel medesimo periodo risulta pari al 65,6%;

ciò vuol dire che la percentuale del 34% non solo è stata disattesa e ridotta di 6 punti percentuali ma che, viceversa, nello stesso periodo per le regioni del Centro-Nord la quota prevista è stata simmetricamente aumentata di 6 punti percentuale;

risultano ancora in gran parte privi di attuazione gli istituti dell'autonomia finanziaria delineati dagli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto regionale;

questa Assemblea regionale siciliana già il 21 ottobre 2010, con Ordine del Giorno n. 413, approvato all'unanimità, ha adottato una posizione sul federalismo fiscale delineato dall'art. 119 della Costituzione e dalla l. n. 42 del 2009, invitando il Governo regionale a negoziare la piena attuazione dei meccanismi di autonomia finanziaria, assicurando altresì la preventiva applicazione delle richiamate misure perequative, come ricordato ad oggi prive di applicazione;

il Governo regionale ha approvato con delibera del 15 maggio 2018, n. 197 lo schema di nuove norme di attuazione in materia finanziaria che consentono la piena attuazione delle richiamate previsioni statutarie, con il superamento dell'attuale assetto incentrato su quelle, ormai penalizzanti, in vigore dal 1965;

l'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto a Roma il 22 dicembre 2018 ha stabilito che le Stato e Regione dovranno provvedere ad aggiornare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro il 30 settembre 2019, con effetti a partire dall'anno 2020 previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria' e che in atto è in corso il negoziato tra le parti;

VISTO che non sussiste alcun obbligo da parte del Governo nazionale di concludere le citate

intese con le tre regioni, anche se il processo è stato avviato, fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a chiedere al Governo nazionale di subordinare il processo di stipula delle intese con le tre regioni citate in premessa (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) alla preventiva adozione:

dei 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale' (art. 117, lettera m) della Costituzione);

di tutte le misure di perequazione fiscale ed infrastrutturale previste dalla Costituzione, dallo Statuto speciale nonché dalla legge n. 42 del 2009;

delle misure di compensazione connesse al riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario;

ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché l'attuazione del regionalismo differenziato avvenga nel rispetto delle previsioni degli articoli 3, 5, 117 lett. m) e 119 della Costituzione e di quelle di cui agli artt. 174 e 175 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, garantendo la piena coesione economica, sociale e territoriale;

a chiedere al Governo nazionale che in ogni caso il trasferimento di risorse sulle materie assegnate alle Regioni sia ancorato esclusivamente a obiettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza;

a chiedere al Governo nazionale che in ogni caso una quota dei fondi destinati allo sviluppo infrastrutturale, preventivamente determinata, sia destinata agli investimenti e alla perequazione infrastrutturale nelle regioni del Sud, al fine di colmare il deficit infrastrutturale e di sviluppo;

a stabilire, nel negoziato in corso per l'emanazione delle nuove norme di attuazione in materia finanziaria, le condizioni e i termini per garantire in misura predeterminata nei prossimi dieci anni gli investimenti nell'Isola e ogni altra spesa e investimento necessari a colmare il divario di sviluppo con le regioni del Nord;

a svolgere una ricognizione e un'analisi dell'esperienza dell'autonomia regionale siciliana per verificare in quali termini e in quali ambiti l'autonomia statutaria abbia raggiunto la piena attuazione degli obiettivi prefissati dallo Statuto speciale, al fine della piena applicazione dello Statuto medesimo, in particolare degli artt. 36, 37 e 38 ancora in gran parte privi di attuazione;

ad adottare, nel caso in cui non siano rispettate le precedenti indicazioni, ogni iniziativa volta a tutelare le ragioni a tutela delle prerogative autonomistiche sia in sede politico-amministrativa che giurisdizionale, impugnando ogni disposizione della legge di approvazione e recepimento delle intese che violi i principi di unità nazionale, uguaglianza, solidarietà e uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali sanciti dalla Costituzione.

- Nel corso della seduta tutti i deputati presenti hanno apposto la propria firma all'ordine del giorno.

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **102**
del **20.02.19**

GRUPPO PARLAMENTARE

PD XVII Legislatura

FIRMATARI

- Lupo Giuseppe (PD XVII Legislatura).
- Catanzaro Michele (PD XVII Legislatura).
 - Cracolici Antonino (PD XVII Legislatura).
 - Cappello Francesco (Movimento 5 Stelle).
 - Campo Stefania (Movimento 5 Stelle).
 - Di Caro Giovanni (Movimento 5 Stelle).
 - Di Paola Nunzio (Movimento 5 Stelle).
 - Ciancio Giamina (Movimento 5 Stelle).
 - Tancredi Sergio (Movimento 5 Stelle).
 - Sumseri Luigi (Movimento 5 Stelle).
 - Trizzino Giampiero (Movimento 5 Stelle).
 - Palmeri Valentina (Movimento 5 Stelle).
 - Cancelleri Giovanni Carlo (Movimento 5 Stelle).
 - Di Mauro Giovanni (Popolari ed Autonomisti).
 - Amata Elvira (Fratelli d'Italia).
 - Dipasquale Emanuele (PD XVII Legislatura).
 - Fava Claudio (Misto).
 - Milazzo Giuseppe (Forza Italia).
 - Pellegrino Stefano (Forza Italia).
 - Galluzzo Giuseppe (Diventerà Bellissima).
 - Bulla Giovanni (UDC).
 - Figuccia Vincenzo (UDC).
 - Lo Curto Eleonora (UDC).

- **Pullara Carmelo (Popolari ed Autonomisti).**
- **Assenza Giorgio (Diventerà Bellissima).**
- **Aricò Alessandro (Diventerà Bellissima).**
- **Savarino Giuseppa (Diventerà Bellissima).**
- **Tamajo Edmondo (SICILIA FUTURA).**
- **D'Agostino Nicola (SICILIA FUTURA).**
- **Pagana Elena (Movimento 5 Stelle).**
- **Compagnone Giuseppe (Popolari ed Autonomisti).**

RUBRICA

- Presidente Regione

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 236-3840 QRY1 ((17.LEGISE SEL(DATPRE *RG "190100" "191231")) E (differenziato))